

XVII legislatura

Verso la decima Commissione antimafia

giugno 2013
n. 27



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Verso la decima Commissione antimafia

giugno 2013
n. 27

a cura di: L. Borsi

Classificazione Teseo: Mafia e camorra. Associazioni a delinquere. Commissioni e giunte parlamentari. Commissioni d'inchiesta. Commissioni bicamerali. Disegni e proposte di legge.

INDICE

PREMESSA STORICA.....	7
IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA (A.S. N. 825).....	11
Denominazione della Commissione	11
Compiti.....	12
Poteri	21
Composizione.....	22
Organizzazione ed auto-organizzazione	24
Audizioni; richiesta di atti e documenti; segreto	25
Autorizzazione di spesa.....	28
ALTRI DISEGNI DI LEGGE, D'INIZIATIVA DI SENATORI	29

PREMESSA STORICA

L'agnizione del fenomeno mafioso in sede parlamentare, ai fini della costituzione di una Commissione d'inchiesta, si produsse in avvio di anni Sessanta del Novecento.

Prima, scorrendo a ritroso la storia dello Stato unitario italiano, si rinviene una Giunta d'inchiesta istituita con legge nel 1875 (sulle condizioni della Sicilia). La sua relazione, redatta dal moderato lombardo Bonfadini, si soffermava sulla mafia ("di questa parola si è molto abusato"...). Ne escludeva tuttavia un tratto organizzativo stabile¹.

Un ritratto assai diverso era reso dall'inchiesta-*réportage* sulla Sicilia condotta dai toscani Sonnino e Franchetti. Nel volume steso da quest'ultimo sulle condizioni politiche e amministrative dell'isola, era sottolineato il riguardo così associativo come sociale del fenomeno mafioso - entro uno "stato di relazioni sociali a mano armata", in cui "si formano potenti associazioni d'interesse che s'insinuano e si impongono in tutte le faccende private e pubbliche", talché quella dei "facinorosi" diviene "una classe con industria ed interessi suoi proprii, una forza sociale di per sé stante". A dare una guida a quella forza sociale erano esponenti della classe media, determinatrice di "quell'unità nella direzione dei delitti, che dà alla *mafia* la sua apparenza di forza ineluttabile ed implacabile; regola la divisione del lavoro e delle funzioni, la disciplina fra gli operai di questa industria"².

¹ Presentata alle Camere il 2 luglio 1876, la relazione Bonfadini annotava: "Ora, la *mafia* non è un'associazione che abbia forme stabilite e organismi speciali; non è neanche una riunione temporanea di malandrini a scopo transitorio o determinato; non ha statuti, non ha compartecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più forti e i più abili. Ma è piuttosto lo sviluppo e il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male; è la solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e gli agi, non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dell'intimidazione". Vi erano per certo, e numerose, speciali condizioni in Sicilia di radicamento e rigoglio della mafia. Tuttavia: "Questa forma criminosa non è specialissima della Sicilia. Si illuderebbe chiunque lo credesse. Sotto varie forme, con vari nomi, con varia o intermittente intensità, si manifesta, anche nelle altre parti del regno, e vi scopre, a quando a quando, terribili misteri del sottosuolo sociale; le camorre di Napoli, le squadrace di Ravenna e di Bologna, i pugnalatori di Parma, la *Cocca* di Torino, i sicarii di Roma".

² "Inoltre - proseguiva Franchetti - la *mafia* non ha bisogno di adoperare attualmente la violenza o l'intimidazione diretta se non nel minimo numero dei casi in cui usa la sua autorità. Essa ha ormai relazioni d'interesse così molteplici e variate con tutte le parti della popolazione; sono tanto numerose le persone a lei obbligate per la riconoscenza o la speranza dei suoi servigi, che essa ormai ha infiniti mezzi d'influire all'infuori del timore della violenza, per quanto la sua esistenza si fondi su questa. Di più, quando pure questi suoi altri mezzi non bastino, la riputazione d'efficacia e di inevitabilità delle sue vendette è stabilita talmente bene, che basta la fama ch'essa s'interessi ad un affare perché ognuno si sottoponga in quello alle sue voglie". Non solo: era provabile "come queste associazioni godano a siffatte circostanze di una elasticità straordinaria. Gli scopi si moltiplicano, il campo di azione si allarga, senza bisogno che si moltiplichino gli statuti; l'associazione si suddivide per certi scopi, rimane unita per altri";

Non si giunse invece ad una inchiesta parlamentare (sibbene ad un'inchiesta amministrativa governativa) dopo il fatto che più destò l'attenzione nell'opinione pubblica nei primi anni Novanta dell'Ottocento, il delitto Notarbartolo (ex sindaco di Palermo, ex direttore del banco di Sicilia) il quale nel 1893, in una temperie segnata dagli scandali bancari, fu assassinato in treno, in un omicidio che fu ritenuto di matrice mafiosa e lasciava intravedere un tessuto di relazioni tra mafia, politica, affari.

Dal processo Palizzolo (il deputato sospettato di esser mandante di quell'omicidio), Gaetano Mosca traeva le mosse per descrivere *Che cos'è la mafia* in un ciclo di conferenze nel 1900. Dieci anni più tardi Napoleone Colajanni pubblicava *Nel regno della Mafia*.

Trascorrendo alla storia repubblicana, già in avvio della I legislatura, nel settembre del 1948 (era ancor desta l'eco dell'eccidio di Portella della Ginestra) fu avanzata la proposta di costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, sulla situazione dell'ordine pubblico in Sicilia, Qui agiva una mafia agraria, intenzionata a stroncare con sanguinosa violenza il movimento e il sindacalismo contadini.

E' nella III legislatura, tuttavia, che si giunse all'istituzione della *prima Commissione* d'inchiesta, con la legge n. 1720 del 1962 (sollecitata altresì dalla Assemblea regionale siciliana). Era in pieno svolgimento la cd. 'prima guerra di mafia' (nella quale apparvero omicidi realizzati o tentati con vetture imbottite di esplosivo).

Giungeva così a conclusione dell'iter parlamentare un disegno di legge a prima firma del senatore Parri (presentato già nel novembre 1958: A.S. n. 280). Nella relazione introduttiva si trovano esposti più elementi, ritraenti l'evoluzione della mafia.

Vi si leggeva: "Superfluo potrebbe apparire l'accento all'inanità dei metodi di polizia impiegati a più riprese, se non fosse per richiamare alla memoria l'azione governativa svolta nei primi anni del regime fascista e che, contrariamente a quanto venne vantato, si ridusse alla eliminazione di una fazione avversa a vantaggio di un'altra dichiaratasi disposta ed essere assorbita nel sistema. (...) Negli anni tra il 1944 ed il 1950 l'attenzione fu prevalentemente rivolta alle manifestazioni del banditismo, perché di loro natura più clamorose; ma non sfuggiva ad un'attenta osservazione l'importanza sostanziale che la mafia andava riprendendo nella vita economica e politica dell'isola. Al riguardo sarà utile ricordare che nel 1951 era stato assicurato dagli organi competenti di governo che con la

e "l'organizzazione della intiera industria, la disciplina di coloro che l'esercitano è così perfetta, che laddove le imprese non implichino contrasto d'interessi, è difficile determinare a qual punto finisca l'associazione e principino le relazioni ordinarie tra gli esercenti la professione".

repressione del banditismo la vita siciliana poteva considerarsi ormai restituita a tranquillità e normalità. Basta a smentire tale asserto la triste realtà di oggi, segno evidente che il banditismo organizzato altro non era che uno degli aspetti contingenti di una situazione profondamente radicata nella struttura stessa nei rapporti sociali e nella vita pubblica di quelle provincie".

Ne seguiva che "larghi settori della vita economica dell'isola, quali l'agricoltura, i mercati, i lavori pubblici e le miniere, sono controllati da quel potere extralegale cui si è dato da tempo non breve la denominazione di 'mafia'; espressione di rapporti di produzione di tipo feudale che dal tempo originario del latifondo sono stati trasportati, non senza forzature e contraddizioni, in campi più propri del sistema capitalistico, qual ad esempio gli appalti. (...) Il problema dell'attività della 'mafia' in Sicilia è divenuto sempre più un problema di importanza nazionale, non soltanto in organi del potere pubblico, ma soprattutto per le sempre più estese e forti correlazioni che il fenomeno ha stabilito con i centri economici e politici della vita nazionale e per i rapporti che ne sono stati accertati in campo internazionale".

La III legislatura si concluse senza che la Commissione d'inchiesta appena istituita avesse dato avvio alla sua attività. Ma nella IV, V e VI legislatura, si poté svolgere l'indagine (un lasso temporale che ha il suo simbolico avvio con la strage di Ciaculli, e che registra in Parlamento l'approvazione della prima legge antimafia: la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia"). Al termine dei lavori (nel 1976), erano resi 42 volumi di atti.

La *seconda Commissione* parlamentare antimafia fu istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (cd. legge 'Rognoni-La Torre').

Erano stati assassinati La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano (il 30 aprile) e Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri da poco nominato prefetto di Palermo (il 3 settembre).

Essa non ebbe poteri di inchiesta. Le furono attribuiti i compiti di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa, la conseguente azione dei pubblici poteri ed infine, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. Terminò i suoi lavori nel 1987, allo scadere della IX legislatura.

La *terza Commissione* parlamentare antimafia fu istituita nella X legislatura (con legge n. 94 del 1988) e fu dotata di poteri di inchiesta, come tutte quelle che poi le hanno seguito. Nelle sue trentasei relazioni dispiegò uno sforzo, oltre che conoscitivo, propositivo, su come adeguare

l'impianto normativo ai cambiamenti intervenuti nella struttura dell'organizzazione mafiosa.

La *quarta Commissione* parlamentare antimafia fu istituita nella XI legislatura, in sede di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992 - emanato e convertito in legge nella drammatica emergenza posta dall'offensiva stragista che tolse la vita ai giudici Falcone e Borsellino.

Ciascuna delle successive legislature ha avuto approvata una legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta bicamerale antimafia.

IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA (A.S. N. 825)

Giunge all'esame del Senato, trasmesso dalla Camera dei deputati il 13 giugno 2013, il disegno di legge A.S. n. 825, recante *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere*.

Sulla medesima materia, sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa di Senatori (sui quali v. *infra*)

Il testo del citato A.S. n. 825 riproduce - salvo contenute variazioni - pressoché immutato il testo della legge che istituì la Commissione parlamentare antimafia nella scorsa XVI legislatura (legge 18 agosto 2008, n. 192).

Le variazioni concernono:

- l'utilizzo della espressione "mafie" al plurale, nella intestazione della Commissione;
- un aggiornamento dei richiami normativi (soprattutto all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge);
- una nuova disposizione (articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del disegno di legge), relativa al caso di sopravvenienza (da cui è previsto discendere un obbligo di immediata informazione alla Presidenza della Camera di appartenenza) in capo ad un componente della Commissione Antimafia, delle situazioni previste nella proposta di autoregolamentazione approvata dalla scorsa Commissione. Quella proposta reca (si esaminerà *infra*) il "codice etico di autoregolamentazione in materia della formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali" (approvato dalla scorsa Commissione Antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010; cfr. Doc. XXIII, n. 1, XVI legislatura);
- la previsione che il regolamento interno di auto-organizzazione della Commissione Antimafia stabilisca il numero massimo dei collaboratori (articolo 7, comma 3, ultimo periodo).

Denominazione della Commissione

La denominazione è: Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie (al plurale) e sulle altre associazioni criminali, *anche straniere*.

Medesima intestazione recava la legge istitutiva della Commissione Antimafia della scorsa legislatura - la quale per prima la ampliò alle associazioni straniere.

Era, ed è, aggiornamento di dicitura conseguente alla modificazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale - l'articolo che, com'è noto, prevede il delitto di associazione di tipo mafioso - quale dettata dal decreto-legge n. 92 del 2008 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" (cd. 'decreto sicurezza'), come convertito dalla legge di conversione n. 125 del 2008.

Quell'intervento normativo, infatti, ha esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni disciplinanti la fattispecie di associazione mafiosa, anche alle associazioni straniere, comunque denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (conseguentemente è stata modificata la rubrica dell'articolo 416-*bis*, la quale ora recita: "*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*").

Compiti della Commissione

Sono scanditi dall'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *o*), *senza variazioni (salvo l'aggiornamento dei richiami normativi sì da menzionare un saliente intervento nel frattempo sopraggiunto)* rispetto al dettato della legge istitutiva di una Commissione Antimafia nella scorsa legislatura.

Tali compiti consistono nella *verifica, indagine e formulazione di proposte migliorative*, su un articolato insieme di temi.

Al loro riguardo la Commissione riferisce al Parlamento al termine dei lavori - o comunque quando lo ritenga opportuno (a scadenza almeno annuale).

I compiti assegnati concernono l'approfondimento dei seguenti temi e profili:

- l'attuazione della legge n. 646 del 1982, *del decreto legislativo n. 159 del 2011*, delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi parlamentari relativi al fenomeno mafioso e alle principali altre organizzazioni criminali;

Sono qui espressamente richiamati due fonti legislative.

La legge 13 settembre 1982, n. 646 (cd. 'legge Rognoni-La Torre', dal nome dei primi firmatari dei disegni di legge presentati su quella materia presso la Camera dei deputati) ha introdotto - non occorre ricordare - nel codice penale l'articolo 416-*bis*, così prevedendo il delitto di associazione di tipo mafioso.

La legge costituì un tornante, di determinazione politica e civile (essa fu approvata, in sede deliberante presso la Camera il 7 settembre e presso il Senato l'11 settembre 1982, pochi giorni dopo l'assassinio del prefetto di Palermo, generale dei Carabinieri Dalla Chiesa, insieme con la consorte e l'agente di scorta, il 3 settembre; l'on. La Torre era stato assassinato il 30 aprile di quell'anno) così come sul piano giuridico. Si introduceva la illiceità penale del fatto mafioso, e si riguardava questo nella sua componente organizzativa, tratteggiando una definizione di sue modalità di funzionamento e di attività. Erano inoltre introdotte (insieme con altre disposizioni) misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Questa legge pose così l'architrave della normativa antimafia vigente.

L'altro riferimento normativo citato è il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Esso si articola in quattro libri.

Il Libro I (articoli 1-81) ha per oggetto le *misure di prevenzione*, personali (sorveglianza speciale; divieto di soggiorno; obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale) e patrimoniali (sequestro e confisca dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose) nonché l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Libro II (articoli 82-101) concerne la *documentazione antimafia*. E' oggetto di sistemazione, qui, un insieme assai stratificato di disposizioni (non tutte legislative, sino ad allora) incidenti sulle imprese nel loro contatto con la Pubblica Amministrazione, nella stipulazione di contratti pubblici.

Il Libro III (articoli 102-114) verte sulle *attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata*. Esso raccoglie le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia e Direzione investigativa antimafia. Contiene inoltre le norme organizzative dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (la quale era stata istituita dal decreto-legge n. 4 del 2010, come convertito dalla legge n. 50).

Il Libro IV (articoli 115-120) reca: modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare; abrogazioni; disposizioni transitorie e di coordinamento.

L'insieme di disposizioni così confluite in un unico testo normativo - il citato decreto legislativo n. 159 del 2011 - non ricomprende le norme di diritto sostanziale e processuale di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Sia per una ravvisata genericità per questo riguardo della delega quale recata dalla legge n. 136 del 2010 ("Piano straordinario contro le mafie"), sulla cui scorta il decreto legislativo era adottato, sia per la difficoltà di estrapolazione di quelle norme dal contesto codicistico o comunque normativo di riferimento, prevalse infine l'opzione di espungere, dal testo finale, l'apposito (scarno) Libro, invece previsto nell'originario schema di atto governativo presentato in Parlamento.

Dunque, non si tratta di un vero e proprio 'codice antimafia', quale raccolta tendenzialmente esaustiva di una normativa di settore, giacché elementi decisivi della disciplina vigente non vi sono confluiti.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 159 del 2011 è stato oggetto di disposizioni integrative e correttive (riguardanti per lo più la documentazione antimafia), recate dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

Non poche novelle sono state indi recate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013: ivi cfr. l'articolo 1, commi 189-206). Le modificazioni sono per lo più relative all'Agenzia per i beni confiscati, alla durata (resa più estesa) dei sequestri dei beni di mafiosi, alla vendita di beni mobili confiscati, al regime fiscale relativo ai beni immobili sequestrati e confiscati.

➤ la normativa in materia di collaborazione di giustizia;

Sono qui richiamate alcune fonti normative: il decreto-legge n. 8 del 1991 (come convertito dalla legge n. 82); il decreto legislativo n. 119 del 1993 (relativo al cambiamento di generalità dei collaboratori di giustizia); la legge n. 45 del 2001; il regolamento recato dal decreto del ministro dell'interno n. 161 del 2004 (regolamento concernente le misure speciali di protezione).

Il 'capesaldo' di questa sequenza normativa è dato dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (uno degli interventi normativi susseguitisi nel 1991-92 dietro ispirazione dell'allora direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia, Giovanni Falcone). Quel testo pose (rielaborando alcune suggestioni tratte dal sistema statunitense) la prima disciplina della collaborazione con la giustizia degli appartenenti ad associazioni mafiose. Vi si prevede la possibilità di applicare loro, ricorrendo certe condizioni, uno speciale programma di protezione.

In prosieguo di tempo emersero alcune criticità, tra cui la mancanza di obblighi per il collaboratore di riferire prontamente tutte le informazioni, nonché l'assenza di una disciplina specifica per i testimoni di giustizia.

Intese ovviarvi la legge 13 febbraio 2001, n. 45, la quale - per menzionare alcune sue disposizioni salienti - introdusse una distinzione tra collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia, sottoposti a distinti trattamenti di protezione, così come introdusse un termine massimo di 180 giorni (decorrenti dalla dichiarazione di volontà di collaborare) perché il collaboratore renda al pubblico ministero tutte le notizie più importanti e di maggior allarme sociale di cui sia a conoscenza (previsione, quest'ultima, che mirava a por fine alle 'dichiarazioni a rate' da parte dei collaboratori).

Consegue dalla previsione del termine che le dichiarazioni 'tardive' del collaboratore di giustizia non possano essere valutate, ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante (salvo i casi di irripetibilità).

Sulla interpretazione di questa norma (accolta nell'articolo 16-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 1991) si è soffermata la Corte di Cassazione (Sezioni unite, sentenza n. 1150 del 25 settembre 2008), evidenziando come si tratti di inutilizzabilità relativa, ossia limitata alla fase dibattimentale.

Pur a seguito di tale interpretazione giurisprudenziale, il termine entro cui il collaboratore è tenuto ad esporre le sue dichiarazioni rimane uno dei profili controversi della disciplina, che attualmente non prevede possa essere richiesta (in casi di particolare complessità) la proroga (dove alcune proposte modificative, ferma la restando la determinazione della durata della proroga e procedimentalizzazione della richiesta: si rammenta che nelle indagini preliminari, la richiesta è formulata dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, che decide con decreto motivato). Così come suscettibili di approfondimento paiono profili inerenti alla specifica disciplina circa i testimoni di giustizia - secondo considerazioni formulate entro la Commissione Antimafia della scorsa XVI legislatura, dal suo VII Comitato.

- l'applicazione dell'articolo 41-*bis* agli imputati o condannati per delitto di tipo mafioso;

L'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), prevede (al comma 1) che in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia abbia la facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata, per necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza, ed ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di tale fine.

Prevede inoltre (comma 2) che quando ricorrano *gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica* il Ministro della giustizia (anche a richiesta del Ministro dell'interno) abbia altresì la facoltà di sospendere in tutto o in parte - nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario medesimo³ (*tra cui il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale*), in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva - l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento di tali esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione criminale. Si tratta di: misure di elevata sicurezza interna ed esterna; la restrizione dei colloqui; la limitazione di quanto possa essere ricevuto dall'esterno; l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza; la limitazione della permanenza all'aperto.

L'articolo reca inoltre disposizioni circa il procedimento dei provvedimenti restrittivi e la loro impugnabilità da parte del detenuto.

L'articolo 41-*bis* fu introdotto nell'ordinamento penitenziario a metà anni Ottanta (da circa un decennio erano aumentati la violenza e i tumulti nelle carceri) dalla cd. 'legge Gozzini', esclusivamente per la tutela dell'ordine carcerario interno, in caso di rivolta, sommosse, disordini.

Nel 1992, fu introdotto - entro l'articolo 41-*bis* - il comma 2, secondo il quale la sospensione (disposta dal Ministro della giustizia) delle norme ordinarie del trattamento penitenziario risponde ad altra logica, di ordine e sicurezza pubblica (e recisione dei collegamenti con l'esterno).

Quell'intervento normativo (assunto insieme con l'organizzazione degli istituti di massima sicurezza di Pianosa e dell'Asinara, ove furono trasferiti numerosi esponenti mafiosi), fu preso entro il decreto-legge n. 306 del 1992 (cd. decreto 'Martelli-Scotti',

³ Si tratta dei seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste; delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 630 c.p., all'art. 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

allora titolari dei dicasteri della giustizia e dell'interno). Esso fu deliberato dal Governo all'indomani della strage di Capaci, in cui fu assassinato il giudice Falcone; fu convertito dal Parlamento all'indomani della strage di via D'Amelio, in cui fu assassinato il giudice Borsellino. La mafia sferrava il suo attacco più violento, innanzi alla tenuta del 'maxi-processo' in Cassazione. Lo Stato rispondeva con l'introduzione del 'carcere duro' per gli imputati o condannati mafiosi. *Era ed è, secondo gli operatori, strumento decisivo nella lotta contro la criminalità mafiosa* (si vedano le audizioni tenute entro la Commissione antimafia la scorsa XVI legislatura).

Nella sua originaria stesura recata dal decreto-legge del 1992, il dettato dell'articolo 41-*bis* era assai scarno, recante solo la previsione del potere ministeriale di sospensione del trattamento carcerario ordinario. L'attuale stesura dell'articolo, assai più estesa, è prodotto di due successive leggi.

La legge 23 dicembre 2002, n. 279 disciplinò una procedimentalizzazione del provvedimento ministeriale sospensivo, la durata di questo (con possibilità di proroga ove non risultasse che la capacità del carcerato di mantenere contatti con associazioni criminali fosse venuta meno), la sua appellabilità da parte del carcerato (profilo critico, questo, che era stato oggetto di sentenze della Corte costituzionale).

La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha infine rivisitato l'articolo 41-*bis*, mediante una serie di previsioni. Possono qui ricordarsi solo alcune.

Il regime carcerario speciale può riguardare (oltre coloro che sono detenuti internati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, tra i quali figura il delitto di associazione mafiosa) tutti coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso.

In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nel suddetto art. 4-*bis*.

La durata del provvedimento è stata innalzata a 4 anni (anziché una durata non inferiore ad 1 anno e non superiore a 2 anni); la proroga può essere biennale (anziché annuale).

La proroga può essere disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non sia venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. E' profilo, questo della prova della capacità di collegamento con l'esterno, che era stato controverso (altro è la prova positiva, dell'esistenza di collegamento; altro la prova negativa, che la capacità di collegamento non sia venuta meno), pur se la progressiva emersione di un orientamento giurisprudenziale in senso analogo a quello ora legiferato, ne aveva man mano stemperato la problematicità.

Si prevede che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

I colloqui (ridotti a uno, anziché due, al mese) devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione.

La competenza a decidere i reclami avverso il provvedimento è concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma, il quale si esprime sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento (anziché sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze), poiché il provvedimento va ad assumere un contenuto predeterminato per legge.

Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

- L'azione coordinata di Stato, regioni ed enti locali, nonché la stipulazione di accordi internazionali in materia di prevenzione delle attività criminali e di cooperazione giudiziaria, anche al fine di creare una spazio giuridico antimafia nella Unione europea;
- le trasformazioni del fenomeno mafioso e l'estensione del suo radicamento in regioni diverse da quelle di suo tradizionale insediamento; la sua internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni in nuove forme di attività illecite (ad esempio lo sfruttamento di flussi migratori illegali); i connotati socio-culturali delle organizzazioni criminali, nelle aree di origine così come in quelle di espansione;

Al profilo della penetrazione nel Nord e nel Centro Italia di mafia, camorra, 'ndrangheta, ampia attenzione era dedicata dalla relazione conclusiva resa dalla Commissione antimafia della scorsa XVI legislatura (comunicata alle Presidenze il 6 febbraio 2013; cfr. il citato Doc. XXIII, n. 6: tomo I, pp. 61-206). Vi si evidenzia quanto estesa sia oramai l'azione economica di quelle associazioni criminali nel Centro-Nord, tanto più in una congiuntura di difficoltà per l'altra economia, quella legale.

- indagine sul rapporto tra mafia e politica, sia circa l'infiltrazione negli organi amministrativi sia riguardo la selezione di candidature e gruppi dirigenti sia l'incidenza nei successivi momenti storici su delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

Questa 'voce' si presta ad essere considerata sotto un duplice riguardo.

Il primo attiene al rapporto tra mafia e politica e amministrazione.

Sul piano normativo, espressamente previsto e sanzionato dall'articolo 416-*ter* del codice penale (che fu introdotto nel 1992) è lo scambio elettorale politico-mafioso, distinto dalla fattispecie del concorso esterno nel reato associativo mafioso.

L'articolo 416-*ter* citato estende la sanzione penale prevista per il reato di associazione di tipo mafioso, a chi ottenga la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro (*secondo formulazione che, rilevava il VII Comitato della Commissione Antimafia della scorsa legislatura, limita dunque ad un profilo sinallagmatico e alla erogazione di denaro - anziché qualunque altra utilità - la fattispecie*).

Per il rapporto mafia ed amministrazione, rileva la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale reca più in generale "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Rilevano in particolare talune previsioni (come la qualificazione come reato autonomo della corruzione per esercizio della funzione; la previsione del delitto di traffico di influenze illecite; l'estensione della confisca per equivalente, al profitto non più solo il prezzo), pur con alcune incompiutezze (disciplina della prescrizione, delle false comunicazioni sociali, delle pene accessorie) ravvisate dalla Commissione antimafia della scorsa legislatura.

Quella medesima Commissione varò un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (già citato *supra*).

E' documento ad adesione volontaria. Le sue previsioni hanno portata più estesa rispetto al di contro cogente capo II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000). Di questo rilevano in particolare gli articoli 58 ("Cause ostative alla candidatura": tra queste, la condanna definitiva per il delitto di associazione mafiosa) e 59 ("Sospensione e decadenza di diritto").

Dietro delega recata dalla menzionata legge n. 190 del 2012, è stato indi emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Esso reca il Testo Unico in materia di incandidabilità e di divieto di coprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Per un secondo riguardo, si menziona tra i compiti della istituenda Commissione antimafia l'indagine sul rapporto tra mafia e politica, con riferimento ai delitti e stragi di carattere politico-mafioso succedutisi nei diversi momenti storici.

Tale previsione comparve per la prima volta nella legge istitutiva della scorsa Commissione antimafia (legge 4 agosto 2008, n. 132). Emergevano, nella primavera del 2008, nuove conoscenze in sede giudiziaria, riguardo ai grandi delitti e alle stragi di mafia degli anni 1992-93.

Questo filone è stato assai battuto (con riferimento alle stragi di quel biennio) dalla Commissione antimafia, la quale gli dedicò 36 sedute, con trentacinque persone audite (svolgendo, tra i temi affrontati, anche quello delle 'trattative' tra esponenti dello Stato e della mafia). Comunicazioni del Presidente di quella Commissione furono rese il 9 gennaio 2013 (figurano allegate al resoconto stenografico della seduta del successivo 15 gennaio, oltre che nella relazione conclusiva di quella Commissione, approvata nella seduta del 22 gennaio 2013).

- preservamento dalla infiltrazione o condizionamento mafiosi degli appalti e le opere pubbliche, nonché sulle forme di accumulazione, investimento e riciclaggio di patrimoni e proventi illeciti;

Si toccano qui più profili, quali l'inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche e il riciclaggio dei proventi illeciti (su questo, v. *infra*).

Per quanto concerne gli appalti, la legge n. 575 del 1965 - ossia la prima legge 'antimafia' (essa estese le misure di prevenzione di natura *personale*, previste dalla legge n. 1423 del 1956, agli "indiziati" di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche e assimilabili; le misure preventive di carattere *patrimoniale* saranno introdotte poi, dalla legge 'Rognoni-La Torre' del 1982) - prevede per prima una serie di divieti, affinché procedure di aggiudicazione di contratti pubblici (o provvedimenti concessori o autorizzatori) fossero franche dalla partecipazione di alcune categorie di soggetti.

La disciplina fu oggetto di revisione nel 1994, e di lì si ebbe una stratificazione di norme. Di qui l'intento di sistemazione che ha ispirato il 'codice' antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011, come integrato l'anno seguente), il quale raccoglie nel suo Libro II le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

La normativa antimafia circa gli appalti (cui si aggiunsero le previsioni recate dalla legge n. 136 del 2010, quali la stazione unica appaltante o la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) presenta profili invero complessi - dal controllo sul sistema dei sub-appalti, alla creazione di '*white list*' o '*black list*', al controllo e tracciabilità dei flussi finanziari (su cui è intervenuto l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, riveduto dal decreto-legge n. 187 di quell'anno), al dibattuto tema delle informative interdittive 'atipiche' (*ex* articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 629 del 1982: sono informative "su elementi di sospetto o comunque di rilievo", che il Prefetto trasmette alle amministrazioni affinché esse li valutino entro la loro discrezionalità nel rilascio di titoli autorizzatori, concessori o abilitativi, per lo svolgimento di attività economiche).

Nel suo insieme, è settore che, ad avviso di alcuni operatori auditi dalla Commissione antimafia della scorsa XVI legislatura, si direbbe stretto tra iperregolamentazione a monte, 'invasività' giudiziaria e più ancora arbitrale a valle.

- verifica dell'impatto negativo delle attività mafiose sul sistema produttivo;
- verifica della congruità della normativa anti-riciclaggio, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti di impresa;

Per quanto riguarda il diritto penale (nel codice penale figurano gli articoli 648, *Ricettazione*, 648-*bis*, *Riciclaggio*, e 648-*ter*, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), la fattispecie del reato di riciclaggio è stata progressivamente affinata nel tempo. *Tra i profili problematici tuttora dibattuti*, è che secondo la legislazione vigente, l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per il reato di riciclaggio. *Rimane così sguarnito il cd. autoriciclaggio*, vale a dire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l'acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie. La scelta normativa (insita nel dettato dell'articolo 648-*bis*) fu di ritenere che il disvalore giuridico inerente alla condotta di riciclaggio rimanga assorbito da quello proprio del reato presupposto. Secondo più operatori auditi dalla Commissione antimafia la scorsa XVI legislatura, ne consegue una incompiutezza dell'ordito penalistico anti-riciclaggio.

Su una tematica anch'essa vasta e complessa quale l'anti-riciclaggio (su cui incide altresì normativa comunitaria: cfr. quali atti di recepimento i decreti legislativi del 2007 n. 109 e n. 231; ed al momento di pubblicazione del presente fascicolo, in corso di elaborazione in sede comunitaria è la quarta direttiva antiriciclaggio), può qui solo ricordarsi l'interesse destato dal fenomeno del riciclaggio connesso all'uso del c.d. *money transfer*, consistente nel trasferimento di danaro attuato tramite operazioni di compensazione effettuate all'interno di una vasta rete di operatori finanziari tra loro collegati. Il fenomeno dei *money transfer* (pur nel sopraggiungere negli ultimi anni di alcune disposizioni legislative) parrebbe tuttora suscettibile di approfondimento, ai fini della predisposizione di una compiuta e stringente normativa, atta a colpire il riciclaggio da parte della criminalità organizzata.

- verifica sulla normativa in materia di confisca dei beni e di loro uso sociale e produttivo;

La disciplina relativa ai beni sequestrati e confiscati è contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011 ('codice' antimafia), che ha cercato di ricondurre a unità un novero divenuto frastagliato di disposizioni.

La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha recato pur essa disposizioni di rilievo in materia (cfr. suo articolo 1, commi da 189 a 206).

La gestione dei beni coinvolge l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Dalla Relazione per l'anno 2012 da essa resa, si ricavano dati circa la dimensione del fenomeno.

Per quanto concerne i beni immobili, quelli confiscati definitivamente al 31 dicembre 2012 erano 11.238 (un quinto dei quali ubicati nel Comune di Palermo).

I beni immobili destinati consegnati dall'Agenzia sono stati per lo più trasferiti ai Comuni (che li hanno sovente destinati a finalità sociali o ad associazioni o ad alloggi per indigenti, nonché a finalità istituzionali quali sicurezza e soccorso pubblico, uffici, scuole). Una parte (l'11 per cento circa) dei beni immobili consegnati dall'Agenzia è stato invece destinato alle forze dell'ordine, vigili del fuoco, capitanerie, e in parte residuale a ministeri ed altri enti.

Metà circa dei beni immobili sono abitazioni; un quinto sono terreni agricoli; il rimanente strutture industriali e commerciali e fabbricati vari.

La gestione dei beni immobili si presenta non di rado assai complessa, per la presenza di gravami ipotecari, procedure giudiziarie in corso (o espletate, talora disponendo confische *pro quota*), difficoltà od onerosità di manutenzione, presenza di attività economiche di terzi (e talora titolari di licenze e autorizzazioni sono familiari di mafiosi). Inoltre, circa un terzo dei beni è occupato.

Uno dei nodi problematici, sul piano normativo, attiene alla vendita dei beni immobili definitivamente confiscati.

Se ne discusse nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato del disegno di legge di stabilità 2013 sopra citata, innanzi ad un emendamento governativo, poi ritirato, che concerneva la *vendita ai privati*. Poiché la disciplina vigente (recata dall'articolo 48 del 'codice' antimafia) è fortemente restrittiva verso la vendita a privati di beni immobili, laddove ammette la vendita a privata di beni aziendali ("qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico"), la proposta governativa muoveva verso l'equiparazione dei beni immobili a quelli aziendali, appunto per il riguardo dell'alienabilità a privati.

E' proposta, pur non andata in porto nell'iter di quella legge di stabilità, che non parrebbe espunta dal dibattito politico e di pubblica opinione. Ad essa favorevole era ed è l'Agenzia; contrarie alcune associazioni impegnate nel contrasto alla mafia.

Per quanto concerne i beni aziendali, le aziende confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata erano 1.708 al 31 dicembre 2012 (molte localizzate in Sicilia e Campania).

Circa un quarto di tali aziende opera nel settore delle costruzioni; un altro quarto nel commercio; il dieci per cento nel settore alberghiero e della ristorazione.

Anche nella gestione dei beni aziendali confiscati si ravvisano criticità significative, rubricabili principalmente sotto tre voci: la revoca dei fidi bancari; l'azzeramento delle

commesse; l'innalzamento dei costi di gestione, conseguente alla regolare fatturazione ed alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

- verifica dell'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, anche consultando le associazioni impegnate nel contrasto alla mafia;
- monitoraggio su tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosi negli enti locali e verifica dell'efficacia della normativa, incluse quella circa lo scioglimento degli enti locali e la rimozione degli amministratori locali;

Riguardo allo "scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e simile [nonché] responsabilità dei dirigenti e dipendenti", rileva l'articolo 143 (avente appunto tale intestazione) del Testo Unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000, come riformato per questo riguardo dalla legge n. 94 del 2009).

Secondo il dettato dell'articolo 143 citato, i consigli comunali e provinciali sono sciolti "quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori", ovvero su "forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica".

Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza, n. 1266 del 6 marzo 2012) ha riconosciuto natura preventiva (non già sanzionatoria) del provvedimento di scioglimento.

Nel 2012, i Consigli comunali oggetto di provvedimento di scioglimento sono stati 24 (dei quali 10 in Calabria, 6 in Campania, 5 in Sicilia, 2 in Piemonte, 1 in Liguria).

Poteri della Commissione

I poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 82 della Costituzione.

E' però prevista dal disegno di legge *una specifica limitazione*.

La Commissione Antimafia *non può* adottare provvedimenti attinenti *alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni* di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 133 del codice penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

La limitazione fu già prevista dalle leggi istitutive della Commissione Antimafia nella XV e nella XVI legislatura (n. 277 del 2006 e n. 132 del 2008).

La sua introduzione dunque avvenne nel 2006, ed importò *navettes* del disegno di legge. Si giunse infatti alla definitiva formulazione (analoga all'attuale) attraverso passaggi successivi (da un aggravio procedurale - ossia l'approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti e la motivazione - inizialmente deliberato dalla Camera, al divieto *tout court* approvato dal Senato; indi da una formulazione non discosta dalla definitiva ma circoscrivente il divieto, per quanto riguarda le comunicazioni, alle sole intercettazioni, deliberato dalla Camera, all'estensione a ogni forma di comunicazione, infine previsto dal Senato: e fu il dettato definitivo).

I poteri d'inchiesta della Commissione si estendono - oltre a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* del codice penale ed alle mafie straniere - alle altre associazioni criminali, comunque denominate, ed alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 146 del 2006.

La legge n. 146 del 2006 reca "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

Essa definisce (suo articolo 3) quale reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: *a*) sia commesso in più di uno Stato; *b*) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; *c*) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; *d*) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Composizione della Commissione

E' prevista una composizione di 50 membri (non si innova nel numero, rispetto alla scorse leggi istitutive).

Sono 25 senatori e 25 deputati, scelti dai rispettivi Presidenti di Assemblea (la legge istitutiva del 2006 utilizzava l'espressione "nominati"; la legge istitutiva del 2008 l'espressione "scelti", qui ribadita).

Il criterio di composizione è la proporzionalità al numero dei componenti i Gruppi parlamentari - comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (nella presente XVII legislatura, attualmente vi sono due Gruppi presenti in Senato e non alla Camera, e due Gruppi presenti alla Camera e non in Senato; come assai diverso nella composizione interna è il Gruppo misto, nei due rami del Parlamento).

I Presidenti nominano i componenti "anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione".

Siffatta previsione 'apparve' nella legge istitutiva del 2006 (nella XV legislatura dunque) e fu accompagnata da un dibattito parlamentare, innanzi a proposte miranti a recisamente escludere la nomina di parlamentari cui fosse stato aperto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione.

E' dibattito, questo, che si 'trasferì' entro quella istituita Commissione Antimafia, la quale approvò (nella seduta del 3 aprile 2007) una proposta di autoregolamentazione delle candidature ad elezioni amministrative da parte delle formazioni politiche (Doc. n. XXIII, n. 1, XV legislatura).

Pertanto la successiva legge istitutiva del 2008 veniva a prevedere che "i componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione", formulata dalla Commissione Antimafia.

La Commissione così istituita approvò a sua volta (nella seduta del 18 febbraio 2010) un "codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali" (Doc. XXIII. n. 1, XVI legislatura). Vi si ribadisce (ad adesione volontaria da parte delle formazioni politiche) l'impegno a non presentare o appoggiare candidati nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, per una serie di delitti. Vi è inoltre l'impegno a rendere pubbliche le motivazioni, se vi sia stata scelta di non rispettare le indicazioni del codice di autoregolamentazione del 2010.

Il disegno di legge aggiorna a tale documento la previsione (che si è ricordato apparve nella legge istitutiva del 2008) della dichiarazione che i componenti della Commissione sono tenuti a rendere ai rispettivi Presidenti di Assemblea.

Di nuova previsione (si è ricordato in avvio) è la specificazione che analogo obbligo di dichiarazione sussista ove le condizioni sopra indicate sopravvengano, dopo la costituzione della Commissione. Il parlamentare interessato deve informare immediatamente il Presidente della Camera di appartenenza.

E' previsto il rinnovo biennale della composizione della Commissione, i cui membri possono essere confermati.

Organizzazione ed auto-organizzazione della Commissione

Per questi profili, rilevano le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 3-6, dall'articolo 3 e dall'articolo 7 del disegno di legge.

Nei dieci giorni successivi la nomina dei componenti, i Presidenti delle due Assemblee convocano la Commissione, affinché costituisca l'Ufficio di presidenza.

Le modalità di costituzione e di formazione dell'Ufficio di presidenza (composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari) sono le medesime previste scorsa XVI legislatura.

Il Presidente è eletto da parte della Commissione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Se nessun candidato raggiunge tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Nel caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età.

I due vicepresidenti ed i due segretari sono eletti a voto limitato. Ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l'elezione del presidente.

La Commissione ha facoltà di organizzarsi costituendo uno o più Comitati.

Nella scorsa XVI legislatura, la Commissione ha istituito 12 Comitati, dedicati rispettivamente alle seguenti aree tematiche: I. Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento; II. Mafie e sistema economica legale: racket ed usura; III. Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche; IV. Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno; V. Mafie straniere e traffici

internazionali delle organizzazioni mafiose; VI. Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto; VII. Verifica della normativa antimafia; VIII. Rapporto tra mafie e politica. Relazioni con le regioni e gli enti locali; Questioni sociali. Sfruttamento dei minori, tratta di esseri umani; X. Cultura della legalità, scuola, università informazione; XI. Regime degli atti; XII. Affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata.

Quando la Commissione lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati è disciplinato da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'avvio dell'attività d'inchiesta.

Così, ad esempio, è il regolamento interno che detta la disciplina in materia di numero legale (ed esso optò, quale *quorum* per la validità delle deliberazioni, per la presenza di un terzo dei componenti nella scorsa XVI legislatura, invece per la maggioranza dei componenti nella XV legislatura).

La Commissione può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di consulenti. Il regolamento interno (*ed è previsione innovativa rispetto alle precedenti legge istitutive*) è tenuto a stabilire il *numero massimo di collaborazioni* di cui possa avvalersi la Commissione.

La previsione non pare distinguere tra collaborazioni a titolo gratuito e collaborazioni onerose.

Nella scorsa XVI legislatura, per quanto concerne le collaborazioni 'a tempo pieno': la Commissione Antimafia si è avvalsa di 22 collaboratori.

Di questi, 8 sono stati esponenti delle Forze armate, di Polizia, della Guardia di finanza; 6 magistrati; 3 professori; 1 prefetto, 1 avvocato, 1 giornalista, 1 sociologa; un dipendente della Provincia di Roma.

Audizioni; richiesta di atti e documenti; segreto.

L'articolo 4 del disegno di legge disciplina - mantenendo comunque ferme le competenze dell'autorità giudiziaria - le *audizioni a testimonianza*.

Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*) e 372 (*Falsa testimonianza*) del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 203 (*Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza*) del codice di procedura penale.

L'articolo 366 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516, chi sia stato nominato perito, interprete o custode di cose sottoposte a sequestro, il quale ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, ovvero si sottragga all'assunzione di quelle funzioni. Medesime pene si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia-

dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

L'articolo 372 del codice penale punisce la falsa testimonianza con la reclusione da due a sei anni.

L'articolo 203 del codice di procedura penale prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione, a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi ultimi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

Resta ferma la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Non è di contro opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio.

Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007.

Questa legge - che ha riveduto la disciplina quale innanzi recata dalla legge n. 801 del 1977 - ha espressamente escluso (suo articolo 39, comma 11) che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, già esclusi dalla legge del 1977) i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati di mafia di cui agli articoli 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*) e 416-*ter* (*Scambio elettorale politico-mafioso*) del codice penale.

Dunque, mediante il rinvio alla legge n. 124 del 2007, il disegno di legge prevede la non opponibilità del segreto di Stato (per quelle fattispecie or ricordate) alla Commissione Antimafia.

A titolo informativo, si ricorda che la disciplina del segreto di Stato è contenuta principalmente negli articoli da 39 a 42 della legge n. 124 del 2007 (la legge di riforma dei servizi di informazione).

L'*apposizione* del segreto di Stato consiste nell'atto di individuazione in concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possano compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti. La responsabilità e la competenza per l'apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

L'*opposizione* del segreto di Stato è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell'autorità giudiziaria l'apposizione del segreto di Stato su un documento.

Nel caso di opposizione del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio, ai fini dell'eventuale conferma. La conferma da parte del Presidente del Consiglio impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto - ma non preclude all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

Il Presidente del Consiglio deve comunicare ogni caso di conferma del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), il quale, se ritiene infondato il ricorso al segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere.

L'autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell'opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinnanzi la Corte costituzionale. L'eventuale risoluzione del conflitto in favore dell'autorità giudiziaria preclude l'opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto. Qualora invece il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

Poiché si è menzionato il COPASIR, vale ricordare come la legge n. 133 del 2012 abbia inteso rafforzarne i poteri di controllo, mediante l'introduzione dell'obbligo di fornire al Copasir, in caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, non solo le ragioni essenziali ma anche l'intero quadro informativo in possesso del Governo.

L'articolo 5 del disegno di legge disciplina la *richiesta di atti e documenti*.

La Commissione può richiedere copie di atti e documenti dagli organi ed uffici della pubblica amministrazione.

Soprattutto, la Commissione può chiedere copie di atti e documenti di procedimenti giudiziari o altri inquirenti in corso (oltre che di altre inchieste parlamentari, senza che in tal caso le sia opponibile un segreto funzionale). L'autorità giudiziaria può altresì assumere essa stessa l'iniziativa della trasmissione.

Gli atti e documenti possono essere richiesti dalla Commissione anche in deroga dell'articolo 329 (*Obbligo del segreto*) del codice di procedura penale - fermo restando per la Commissione l'obbligo di mantenere il segreto.

L'articolo 329 del codice di procedura penale dispone che gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria siano coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Anche quando gli atti non sono più coperti da quel segreto, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: *a)* l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; *b)* il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

L'autorità giudiziaria, tenuta alla trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti dalla Commissione, può ritardarla di sei mesi, purché con decreto motivato e per ragioni solo di natura istruttoria. Il decreto può essere rinnovato. Chiuse le indagini preliminari, esso tuttavia perde efficacia né può esser rinnovato.

Degli atti e documenti acquisiti, la Commissione stabilisce quali *non* debbano essere divulgati.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori, o chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta o ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Il vincolo del segreto è sanzionato penalmente, ai sensi (salvo che il fatto costituisca più grave reato) dell'articolo 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*) del codice penale.

Medesima previsione sanzionatoria si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, gli atti e documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 326 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, il quale riveli notizie di ufficio segrete (o comunque ne agevoli la conoscenza), violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalga illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti, acquisiti e prodotti.

Autorizzazione di spesa

E' di 150.000 euro per il primo anno, di 300.000 euro per gli anni successivi (ripartiti per metà a carico del bilancio interno di ciascun ramo del Parlamento).

La soglia di spesa è sormontabile - per una misura non superiore ad un terzo - dietro richiesta motivata della Commissione (per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta). Tale richiesta deve essere autorizzata - annualmente - dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro.

La determinazione di un 'tetto' di spesa - a fini di suo calmieramento - fu, per la Commissione Antimafia, introdotta dalla legge istitutiva nella XV legislatura (legge n. 277 del 2006).

ALTRI DISEGNI DI LEGGE, D'INIZIATIVA DI SENATORI

Al momento di pubblicazione di questo *dossier*, sono presentati in Senato quattro disegni di legge d'iniziativa parlamentare, relativi all'istituzione di una Commissione Antimafia nella presente XVII legislatura.

Sono i disegni di legge: n. 93 (Lumia e altri); n. 656 (De Cristofaro e altri); n. 722 (Schifani e altri); n. 827 (Giarrusso e altri).

Del loro contenuto, si menzionano qui di seguito, per cenni, *solo i profili per i quali si abbia significativa variazione*, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati sinora illustrato.

L'A.S. n. 93 (Lumia e altri) pone specifica attenzione - entro i compiti della Commissione - all'inchiesta sulle stragi degli anni 1992-93. E prevede che a tal fine la Commissione possa accedere senza preavviso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza.

Inoltre prevede che figuri tra i compiti della Commissione la verifica delle condizioni dei testimoni di giustizia, in particolare circa l'inserimento nel mondo del lavoro e la sicurezza onde svolgere una libera vita sociale e pubblica.

E' tema, questo dei testimoni di giustizia, su cui ha mosso la sua riflessione la Commissione Antimafia della scorsa XVI legislatura (si veda la relazione del suo VII Comitato), rilevando alcune criticità. Sul piano normativo, la figura dei "testimoni di giustizia" (distinta da quella dei "collaboratori di giustizia") è stata introdotta dalla legge n. 45 del 2001, mediante l'inserimento degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* entro il decreto-legge n. 8 del 1991.

Ancora, il disegno di legge pone una disposizione per il caso di sopravvenienza, per il parlamentare componente della Commissione, di situazioni quali considerate nel cd. codice di autoregolamentazione approvato dalla scorsa Commissione Antimafia (riguardo le candidature ad elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali). In tal caso, il Presidente della Camera di appartenenza può chiedere - prevede il disegno di legge - al Gruppo di appartenenza di provvedere alla sostituzione del parlamentare "oggetto di procedimenti giudiziari".

Per il caso di sopravvenienza delle predette situazioni, il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati invece prevede il mero obbligo per il parlamentare interessato, di tempestiva informazione al Presidente della Camera di appartenenza.

L'autorizzazione di spesa è quantificata in 300.00 euro anche per il primo anno di funzionamento ossia il 2013 (anziché 150.000, per quel

primo anno, previsti dal disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura).

L'**A.S. n. 656** (De Cristofaro e altri) prevede una riduzione del numero dei componenti della Commissione. Sarebbero 30 membri (venti di meno rispetto alla previsione delle leggi istitutive scorse nonché del disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura).

Così come reca (analogamente all'**A.S. n. 93** testé ricordato) una disposizione per il caso di sopravvenienza di situazioni prevista del citato 'codice' di autoregolamentazione, circa la sostituzione del parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari.

E scandisce la non opponibilità del segreto di Stato rispetto alla richiesta della Commissione di accesso ad atti in possesso dei Servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, inerenti alle materie di indagine della Commissione.

L'autorizzazione di spesa è quantificata in 300.00 euro anche per il primo anno di funzionamento, il 2013.

L'**A.S. n. 722** (Schifani ed altri) riproduce, salvo minori variazioni testuali, il dettato della legge istitutiva scorsa, la legge n. 192 del 2008.

Esso può dirsi illustrato già sopra, là dove si è ripercorso il filo delle disposizioni recate dal disegno di legge approvato dalla Camera in prima lettura. Va da sé che le variazioni che quest'ultimo apporta rispetto al testo della legge istitutiva scorsa, non figurano nell'**A.S. n. 722**.

L'**A.S. n. 827** (Giarrusso e altri) evidenzia, tra i compiti della Commissione, l'accertamento degli eventi luttuosi del biennio 1992-93, con altresì esplicito riferimento alla presunta trattativa, diretta o indiretta, tra le organizzazioni criminali ed apparati, settori o esponenti istituzionali.

Esso reca inoltre alcune specificazioni, ancor tra i compiti della Commissione: circa il vaglio dell'adeguatezza delle strutture e delle prassi amministrative, là dove si tratti di lotta al riciclaggio o impiego di proventi e beni da parte della criminalità mafiosa; circa lo snellimento delle operazioni di assegnazioni di beni confiscati, con rendicontazione della loro capacità produttiva e del loro ritrovato valore sociale. Sollecita altresì un accertamento dei risultati conseguiti e dello stato attuale della lotta antimafia.

Anche questo disegno di legge (come il ricordato **A.S. n. 656**) mira a ridurre il numero dei membri della Commissione. Sono previsti 40 componenti.

E riguardo la composizione, esclude la partecipazione di persone condannate per un delitto non colposo, ovvero a pena superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per delitto colposo.

Del pari esclude le persone, per le quali - per fatti di quella portata - sia stato emesso dall'autorità giudiziaria il decreto che dispone il giudizio o abbia avuto inizio l'azione penale per mezzo della sua promozione da parte del pubblico ministero o sia stata da questi notificato avviso di garanzia.

Nel caso di sopravvenienza della comunicazione di indagini in corso o dell'avvio dell'azione penale, questo disegno di legge prevede una sostituzione immediata del parlamentare dalla Commissione, disposta dal Presidente della Camera di appartenenza.

Il disegno di legge infine dispone la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato né d'ufficio né professionale né bancario.

Non quantifica una autorizzazione di spesa per il funzionamento, che la Commissione sia tenuta a rispettare.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>18</u>	Dossier	In materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati - Elementi di documentazione
<u>19</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
<u>20</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 576 "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" - Modifiche proposte dalle Commissioni
<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<u>24</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997
<u>25</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 316 e 728 Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
<u>26</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 843 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".